

- (8) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 1394/2014.
- (9) Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche collegate alla campagna di pesca della flotta dell'Unione e sulla relativa pianificazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2017,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 è aggiunto il paragrafo seguente:

«In deroga all'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98, la taglia minima di riferimento per la conservazione del sugarello (*Trachurus spp.*) catturato nella divisione CIEM VIIIc e nella sottozona CIEM IX è di 12 cm per il 5 % dei contingenti rispettivi della Spagna e del Portogallo nelle suddette zone. Entro tale limite del 5 %, nell'ambito della pesca artigianale con sciabiche da spiaggia detta «xávega» praticata nella divisione CIEM IXa, l'1 % del contingente del Portogallo può essere catturato con una taglia inferiore a 12 cm.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2016

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

17CE0503

